

TAR Napoli, Sezione VIII - Sentenza 25/03/2011 n. 1675  
d.lgs 163/06 Articoli 73 - Codici 73.1

A fronte di una clausola del bando che sanziona espressamente con l'esclusione l'omessa indicazione dei dati identificativi e qualificativi del subappaltatore qualora il concorrente non risultasse in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, in assenza di indizi di principi di prova o ragionevoli indizi circa l'identità e la qualificazione del subappaltatore, la stazione appaltante non può legittimamente formulare la richiesta di integrazione documentale, anche qualora il modulo prestampato allegato al disciplinare non contenga alcun riferimento alla indicazione di detti dati giacché tale modulo ha una funzione meramente complementare ed ausiliaria, e non sostitutiva, rispetto alla *lex specialis* che mantiene autonoma e preminente valenza precettiva.